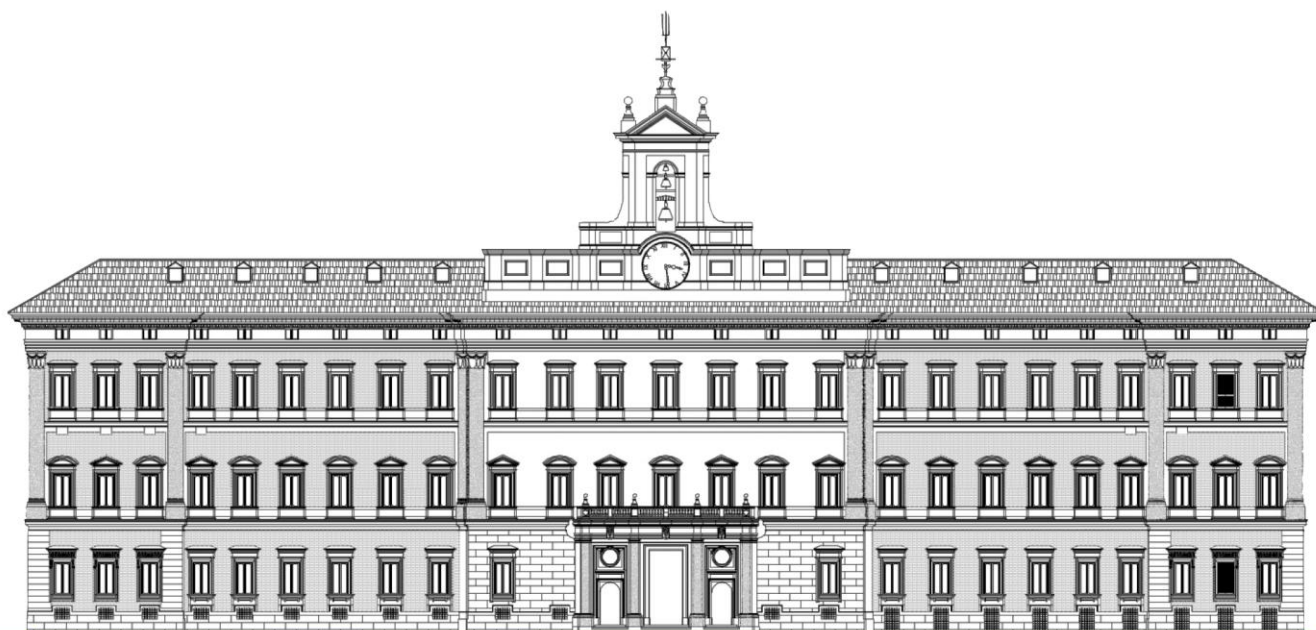




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2304

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Approvato dal Senato – A.S. 1261)

N. 80 – 20 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2304

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia
mortuaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di
disposizione delle spoglie mortali delle vittime di
omicidio

(Approvato dal Senato - AS 1261)

N. 80 – 20 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	4
ARTICOLI DA 1 A 3	4
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, IN MATERIA DI DISPOSIZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI DELLE VITTIME DI OMICIDIO	4

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2304
Titolo:	Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Bisa (LEGA)
Commissioni competenti:	II (Giustizia)

PREMESSA

La proposta di legge, approvata con modificazioni al Senato (AS 1261), reca Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria¹, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia) che, nel corso dell'esame, non ha approvato proposte emendative.

Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si segnala che, nel corso dell'esame al Senato, la 5ª Commissione (Bilancio) ha espresso sul testo del provvedimento parere non ostativo. condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dell'articolo 3, recante una clausola generale di invarianza finanziaria², nonché parere non ostativo sugli emendamenti approvati, condizionato al recepimento della riformulazione della lettera b-bis) [ora lettera c)] dell'articolo 2, comma 1, inserita dall'emendamento 2.100³.

La medesima Commissione ha, infine, espresso parere non ostativo in relazione al testo all'esame dell'Assemblea (1261-A), atteso che nello stesso erano state recepite le summenzionate modifiche richieste.

¹ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

² Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario della Seduta n. 335 del 15 gennaio 2025 e Resoconto sommario della Seduta n. 339 del 22 gennaio 2025, nel corso della quale è stato rettificato il parere di nulla osta espresso nella precedente seduta del 15 gennaio 2025, con l'inserimento della condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

³ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario della Seduta n. 339 del 22 gennaio 2025. In particolare, il testo della riformulazione è il seguente: "*b-bis*) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il Pubblico Ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente."

Si esaminano di seguito le disposizioni della proposta di legge che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 3

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria⁴, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

La norma, inserendo l'articolo 585-*bis* al codice penale, prevede la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima per il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo condannati per determinati delitti, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte della vittima. La summenzionata pena accessoria si applica, in specifiche circostanze, anche al convivente di fatto e ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima (articolo 1).

Sempre con riferimento ai diritti sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, la norma reca, inoltre, i principi sulla base dei quali, come previsto dalla stessa, dovrà essere modificato, con regolamento ministeriale⁵, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari, il regolamento di polizia mortuaria⁶ (articolo 2).

In particolare, il regolamento deve prevedere:

- a) una preclusione per i soggetti di cui all'articolo 1 all'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere dal momento in cui essi sono iscritti nel registro degli indagati fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione relativamente ad uno dei reati di cui al medesimo articolo 1;
- b) sempre in relazione ai medesimi delitti, il divieto di cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento⁷;
- c) che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Si dispone, infine, che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono, altresì, all'attuazione delle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

⁴ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

⁵ Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

⁶ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

⁷ In caso di archiviazione del procedimento, deve essere previsto che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, inserendo l'articolo 585-*bis* al codice penale in materia di diritti sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, introduce una pena accessoria per determinati soggetti legati alla vittima e condannati per specifici delitti nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte della vittima. Sempre con riferimento ai diritti sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, la norma reca, inoltre, i principi sulla base dei quali, come previsto dalla stessa, dovrà essere modificato, con regolamento ministeriale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il regolamento di polizia mortuaria. Il provvedimento è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria.

Al riguardo, tenuto conto delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, tra cui si evidenzia la summenzionata clausola di invarianza finanziaria, e atteso il carattere ordinamentale del provvedimento in oggetto, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rilevare che la predetta clausola è stata introdotta nel testo in esame in recepimento di apposita condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica⁸, non si hanno osservazioni da formulare.

⁸ Si veda, al riguardo, il resoconto sommario n. 339 della seduta in sede consultiva della 5ª Commissione Bilancio del Senato della Repubblica del 22 gennaio 2025.